

IN BREVE n. 040-2010
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

VISITE PATENTI DI GUIDA

Il Ministero dei trasporti con la circolare n. 71348 del 6 settembre 2010 ha chiarito che contro il giudizio negativo della Commissione medica collegiale è ora possibile richiedere entro il termine dei 120 giorni a proprie spese una nuova valutazione sanitaria presso gli organi sanitari delle ferrovie italiane, ferma restando la possibilità di ricorso al Tar o al Capo dello stato.

In caso di esito positivo l'interessato dovrà produrre la più favorevole valutazione medica agli uffici della motorizzazione che provvederanno alla modifica o all'annullamento dei provvedimenti già adottati.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN.TRASPORTI Circolare n. 71348 del 6.09.2010
(documento 186)**

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INEFFICACI

La manovra Tremonti (legge 122/2010) comporta uno scivolamento di 12 mesi dell'uscita per la pensione dei lavoratori dipendenti sia pubblici che privati. Di conseguenza chi matura i 40 anni di contributi percepirà il trattamento economico di pensione dopo un anno, avendo maturato un ulteriore anno di piena contribuzione previdenziale. Ma poiché i 40 anni sono l'anzianità massima contributiva, i contributi degli ulteriori 12 mesi sono inefficaci per ogni ulteriore miglioramento economico certamente nel sistema retributivo e rimane non ben definito se nel sistema contributivo andranno oppure no ad aumentare il montante su cui calcolare la pensione mediante l'applicazione dei coefficienti di trasformazione.

Ma la contribuzione previdenziale non dovrebbe essere strettamente correlata alla rispettiva prestazione facendo maturare non solo il diritto alla pensione, ma anche il quantum ?

INPS e MANOVRA TREMONTI

L'INPS con la circolare 126/2010 esamina e chiarisce l'applicazione di alcuni punti della manovra Tremonti.

In particolare:

- dal 1 gennaio 2011 finestre mobili di 12 mesi al pagamento per i lavoratori dipendenti che raggiungono i requisiti per la pensione di vecchiaia e di anzianità, fatta eccezione, oltre alla fattispecie dei lavoratori in mobilità, per coloro che hanno maturato in requisiti anagrafici e

contributivi entro il 31 dicembre 2010 e le lavoratrici che accedono al pensionamento di anzianità optando per il sistema contributivo in base all'art.1 comma 9 della legge 243/2004 (*In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione*)

- la finestra si allunga invece a 18 mesi in caso di lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) o nel caso di decorrenza di pensioni derivanti da totalizzazione
- in caso di ricongiunzione per abolizione della legge 322/1958, ora in base alla legge 29/1979 il passaggio dai fondi sostitutivi o esonerativi al fondo lavoratori dipendenti INPS è dal 1 luglio 2010 a titolo oneroso.

IN ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 126 del 24.09.2010 (documento 187)

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Roma Capitale 2010

Data di emissione il 20 settembre 2010

Campionati del Mondo di Pallavolo Maschile

Data di emissione il 24 settembre 2010

Corallo di Torre del Greco

Data di emissione il 30 settembre 2010

DALLA CASSAZIONE e TAR

Nell'orario il tempo per cambiarsi

E' orario di lavoro e di conseguenza computabile si fini retributivi, l'intervallo temporale dedicato alla vestizione e svestizione per indossare gli indumenti prescritti nel luogo di lavoro.

Corte di Cassazione sez.Lavoro - sentenza n. 19358 del 10 settembre 2010

IN ALLEGATO A PARTE - CASSAZIONE Sent.19358 del 10.09.2010 (documento 191)

Permessi falsi invalidi

Sanzione solo amministrativa e non condanna per truffa o falso, l'automobilista che usa indebitamente il permesso invalidi di un altro.

Corte di Cassazione - sentenza n. 35004 del 28 settembre 2010

Controversie su mancata rateizzazione di debito contributivo al giudice ordinario

Spetta al giudice ordinario dirimere la controversia relativa alla mancata approvazione della rateizzazione di un debito INPS.

Tar Milano - sentenza n. 06555 del 27 settembre 2010

Non è peculato fare le fotocopie per uso personale negli uffici pubblici

Non risponde di peculato il sindaco che fa fotocopiare, per fini personali, numerosi testi usando la fotocopiatrice dell'ente.

Il valore della cosa appropriata è troppo esiguo per configurare il reato.

Corte di Cassazione che, con la sentenza 35150 del 29 settembre 2010

MANOVRA TREMONTI e PENSIONI ENPAM

La manovra Tremonti interessa marginalmente la previdenza ENPAM.

Solo:

1. per le pensioni in regime di totalizzazione per le quali è prevista la finestra a 18 mesi
2. per i medici ambulatoriali transitati a rapporto di dipendenza con le ASL e che hanno optato il mantenimento della posizione contributiva al Fondo speciale ENPAM degli ambulatoriali ove per il diritto alla pensione e per la decorrenza della stessa, viene fatto rinvio alle norme previste per i medici pubblici dipendenti (nel caso specifico finestra mobile di 12 mesi).

Va anche tenuto presente che il blocco per 3 anni dei benefici economici dei contratti va a incidere sul montante per una minore contribuzione e seppur di poca entità immediata ha però ripercussioni anche negli anni a seguire.

DEFISCALIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Agenzia delle Entrate, con la nota congiunta, prot. 134950/2010, hanno chiarito che può essere defiscalizzata qualsiasi forma di lavoro straordinario se l'azienda dimostra che è stato utile ad incrementare la produttività.

Il regime agevolativo consiste nell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10%, prevista dall'articolo 2 del DL n. 93 del 2008.

Le somme non più soggette alla tassazione sono, quindi, tutte quelle erogate a titolo di straordinario, lavoro supplementare, lavoro notturno o a turni e le prestazioni rese con clausole elastiche, qualora si ravvisi una effettiva correlazione tra l'apporto lavorativo ed i parametri di produttività.

Vademecum sullo straordinario detassato (circolare 47/E)

Nel dettaglio, la circolare, firmata dall'Agenzia delle Entrate e dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, chiarisce che lo straordinario svolto nel 2009 e 2010 è agevolabile soltanto se legato ad aumenti di produttività. Un'ipotesi in cui possono rientrare sia lo straordinario "forfetizzato", reso da dipendenti non vincolati dall'orario lavorativo, sia ogni altra prestazione straordinaria, così come il lavoro supplementare o svolto in base a clausole elastiche.

Inoltre, la correlazione tra straordinario e parametri di produttività deve essere documentata dall'impresa, per esempio attraverso la comunicazione scritta al lavoratore della motivazione della somma corrisposta o una qualsiasi altra dichiarazione da cui risulti che la prestazione lavorativa ha contribuito a conseguire elementi di produttività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

Fisco leggero sulla produttività (circolare 48/E)

Nella circolare 48/E si precisa che, per consentire la fruizione automatica del rimborso, il datore di lavoro dovrà indicare nel Cud 2011 gli importi versati nel 2008 e 2009 per il miglioramento della produttività o redditività dell'impresa e tassabili con l'imposta sostitutiva. Il lavoratore, dal canto suo, potrà recuperare il proprio credito, ossia la differenza tra le imposte ordinarie e quella sostitutiva, semplicemente compilando l'apposito campo che sarà inserito nella dichiarazione dei redditi 2011. Inoltre, per quanto riguarda il rimborso delle somme riconosciute dall'Inps per lo sgravio contributivo sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello, si tratta di redditi di lavoro dipendente che possono essere assoggettati alla tassazione più favorevole del 10 per cento, purché siano riconducibili a incrementi della produttività aziendale.

Quanto di tutto ciò viene applicato in ambiente ospedaliero, ove viene fatta una marea di ore straordinarie, molto spesso senza nessun riconoscimento e oltre i parametri previsti dalla legge?

**IN ALLEGATO A PARTE - AG.ENTRATE Risol. n. 83 del 17.08.2010 (documento 173)
MIN.LAVORO e AG.ENTRATE Nota n. 13495983 / 2010
(documento 188)
AG.ENTRATE Circol. n.47 del 27.09.2010 (documento 189)
AG.ENTRATE Circol. n.48 del 27.08.2010 (documento 190)**

PRESTO LINEE GUIDA SULL'INTRAMOENIA

La regolamentazione della libera professione intramoenia del medico sarà affidata alle Regioni, cui competerà pure il monitoraggio e il controllo di un corretto svolgimento. Lo prevede una nuova bozza d'accordo del Ministro della salute Ferruccio Fazio.

La regolamentazione dovrà prevedere che il volume dell'attività intramoenia di ciascun medico non superi quello dovuto per l'attività istituzionale e comunque non richieda un impegno orario superiore al 50%. Inoltre se la libera professione sarà svolta all'esterno della struttura aziendale non dovrà comportare oneri aggiuntivi né per l'asl o l'ospedale né per il professionista verso l'azienda stessa. Infine, dovranno essere fissate le tariffe previo accordo tra l'azienda e il medico, comprensive di tutti i costi.

Ricordiamo che per legge la libera professione del medico ospedaliero deve essere esercitata al di fuori dell'orario di lavoro e non deve essere incompatibile né creare perturbativa con i compiti di istituto e non creare conflitti di interesse con l'ente di appartenenza e, se effettuata al di fuori della struttura (intramoenia allargata), non può essere esercitata in strutture private comunque convenzionate o accreditate.

PER LA PROCURA DI CONSULENZA NECESSITA IL BOLLO DI € 14,62

La Direzione Regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle Entrate con nota operativa del 13 settembre 2010 chiarisce che sulla procura di incarico a un professionista per l'assistenza e rappresentanza davanti agli uffici dell'Agenzia delle Entrate necessita il bollo di 14,62 euro anche per la presentazione di atti esenti dall'imposta di bollo quali interPELLI, accertamenti con adesione, rimborsi, ecc.

TRASMISSIONE TELEMATICA CERTIFICATI MALATTIA PER DIPENDENTI PUBBLICI

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 2 del 28 settembre 2010, fornisce ulteriori indicazioni circa la trasmissione telematica dei certificati e degli attestati medici per la giustificazione delle assenze per malattia dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art. 55 septies del D.L.vo n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

**IN ALLEGATO A PARTE - DIP.FUNZ.PUBBLICA Circolare n. 2 del 28.09.2010
(documento 192)**

Vedi anche documento 098/2010

Art. 55-septies (Controlli sulle assenze) introdotto dall'art.69 del DLgs 150/2009

1. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
2. In tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica e' inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalita' stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente, e in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 50, comma 5-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto e' immediatamente inoltrata, con le medesime modalita', all'amministrazione interessata.
3. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, gli enti del servizio sanitario nazionale e le altre amministrazioni interessate svolgono le attivita' di cui al comma 2 con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. L'inosservanza degli obblighi di trasmissione per via telematica della certificazione medica concernente assenze di lavoratori per malattia di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare e, in caso di reiterazione, comporta l'applicazione della sanzione del licenziamento ovvero, per i medici in rapporto convenzionale con le aziende sanitarie locali, della decadenza dalla convenzione, in modo inderogabile dai contratti o accordi collettivi.
5. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
6. Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora nonche' il dirigente eventualmente preposto all'amministrazione generale del personale, secondo le rispettive competenze, curano l'osservanza delle disposizioni del presente articolo, in particolare al fine di prevenire o contrastare, nell'interesse della funzionalita' dell'ufficio, le condotte assenteistiche. Si applicano, al riguardo, le disposizioni degli articoli 21 e 55-sexies, comma 3.

AGENZIA DELLE ENTRATE - REDDITOMETRO

COMUNICATO STAMPA - Roma, 28 settembre 2010

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, in merito alle notizie più volte apparse sulla stampa circa le modalità di applicazione del nuovo redditometro e il coinvolgimento di milioni di contribuenti, afferma quanto segue:

- l'attuazione dell'articolo 22 del dl 78/2010 è ancora in fase di studio;
- prima dell'emanazione del provvedimento attuativo, saranno convocate le parti interessate;
- ogni anticipazione, da qualsiasi fonte provenga, sul contenuto del provvedimento è priva di ogni fondamento.

CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA

Art. 22 - Aggiornamento dell'accertamento sintetico

1. Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo piu' efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non e' ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti:

«L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. La determinazione sintetica puo' essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita' contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale. In tale caso e' fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma.

La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi e' ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.

L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge.».

CANONE RAI e ENTE PENSIONISTICO

Mediante domanda entro il 15 novembre i titolari di pensione inferiore ai 18mila euro (riferimento a quanto percepito nell'anno precedente a quello della richiesta) potranno dare delega di pagamento al proprio ente pensionistico del canone TV in 11 rate mensili con trattenuta sulla pensione.

Le modalità di presentazione della domanda saranno stabilite da ciascun ente, che comunicherà poi al pensionato sia se la sua domanda è stata accolta sia che l'intero importo dovuto per il canone di abbonamento alla televisione è stato pagato.

ATTENZIONE

L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMUNICA:

Unico 2010: slitta al 5 ottobre la trasmissione on line del modello

L'Agenzia comunica la temporanea interruzione delle trasmissioni via web dovuta a un guasto tecnico che impedisce l'utilizzo del canale telematico.

Per Unico 2010 e per gli altri obblighi in scadenza il 30 settembre, il termine è posticipato a martedì 5 ottobre.

La nuova data è da ritenersi valida a tutti gli effetti.

PENSIONI: ALLARME CONGELAMENTO PEREQUAZIONE

Sta soffiando un venticello che preoccupa i pensionati: il quale strenna natalizia un blocco della perequazione automatica per uno o tre anni, speriamo non per sempre, con la manovra economica

di fine anno! Arginato nella manovra Tremonti dell'estate, sta ora rispuntando.

Anche quella poca miseria che dovrebbe rintuzzare la svalutazione monetaria potrebbe essere tolta...

Ma perché non si trovano le risorse alle casse tagliando gli sperperi e le enormi spese amministrative?

A furia di tagli le pensioni presto saranno dei semplici numeri statici nel tempo: debiti di valuta e non di valore e le pensioni di annata (ma non solo quelle) saranno più che mai pensioni dannate. Eppure sono state versate fior di contribuzioni a valore reale. La pensione va considerata (lo ha detto la stessa Corte costituzionale) nel postlavorativo una retribuzione differita per una dignitosa vecchiaia?

Basta pensare il pensionato come un residuo in odore di rottamazione!

Basta chiedere sacrifici al pensionato per salvare le speculazioni bancarie e finanziarie!

Basta infierire sul pensionato che ha già dato molto al suo Paese durante la vita lavorativa e che continua a dare: cosiddetti "nonni", secondo una ricerca IRES CGIL, contribuiscono per 18,3 miliardi l'anno, ossia per l'1,2% del Pil, alla ricchezza del Paese Italia con l'aiuto informale, badando ai nipotini o in attività di volontariato (il dato è il risultato di elaborazioni sulla quantità di tempo erogato dagli anziani per gli aiuti volontari e informali e i costi orari per prestazioni equivalenti), inoltre, pur non essendo in attività, i pensionati contribuiscono ancora nei gettiti fiscali italiani, come emerge da alcune elaborazioni effettuate da Nicola Quirino, docente di finanza pubblica all'Accademia della Guardia di Finanza e alla Luiss, con un peso numerico che nel 1993 è stato del 19,7% e che nel 2007 è salito al 26,8%.